



Via De Rossi n. 190, 70122 - Bari
Tel. e Fax: 080/5219265, email: segreteria@studiodionigi.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- BARI

RICORSO

Nell'interesse della dott.ssa **Mastromarino Silvia Rita** (C.F.: MSTSVR94D48L109A), nata a Terlizzi (BA) l'08/04/1994 e residente alla Via Leuzzi n. 20, 70010 – Valenzano (BA), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Michele Dionigi (C.F.: DNGMHL78P15A662N – PEC: dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it), che espressamente autorizza le comunicazioni al Fax: 080/5219265 ed alla PEC: dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it.

La ricorrente elegge domicilio digitale alla PEC del Prof. Avv. Michele Dionigi dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), ed, in caso di mancato funzionamento di quest'ultima casella di posta certificata, presso lo Studio del detto difensore in Bari, alla via De Rossi n. 190.

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale *p.t.*

per l'annullamento, previa sospensiva,

a) dell'atto dirigenziale n. 1042 del 25/10/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione – Sezione Personale – Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia, recante: *“D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 16 area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”, n. 12 posti-Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”*; **b)** del verbale n. 17 del 24/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; **c)** dell'allegato n. 1 al verbale n. 17 del 24/10/2022 recante graduatoria di merito concorsuale che sostituisce integralmente quella contenuta nell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022; **d)** del verbale n. 16 del 19/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; **e)** del verbale n. 15 del 14/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; **f)** del verbale n. 14 del 7/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; **g)** del verbale n. 13 del 20/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; **h)** verbale n. 12 del 29/07/2022 della

Commissione esaminatrice concorsuale; **i)** dell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022, recante graduatoria di merito concorsuale; e dei presupposti: **l)** verbale n. 11 del 27/05/2022 della Commissione esaminatrice; **m)** Verbale n. 9 del 13/07/2022 della Commissione esaminatrice; **i)** Verbale n. 8 del 4/07/2022 della Commissione esaminatrice; **l)** Verbale n. 7 del 29/06/2022 della Commissione esaminatrice; **n)** Verbale n. 6 del 28/06/2022 della Commissione esaminatrice; **o)** Verbale n. 5 del 14/06/2022 della Commissione esaminatrice; **p)** del modulo contenente il questionario compilato dalla dott.ssa Silvia Rita Mastromarino in occasione della prova scritta, all'interno del quale risulta che la risposta corretta al quesito n. 14 sarebbe la lettera "A", piuttosto che la selezionata lettera "C"; **q)** Verbale n. 4 del 9/05/2022 della Commissione esaminatrice; **r)** Verbale n. 2 del 2/05/2022 della Commissione esaminatrice; **s)** ove occorra, del Bando concorsuale, approvato con determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia, nella parte in cui non ha previsto, tra i criteri di valutazione dei titoli, la possibilità di valutare quello della Laurea Magistrale non solo quale titolo d'accesso, ma anche con "ulteriore titolo" valutabile meritevole di punteggio; **t)** di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, che risulta essere lesivo della posizione dell'odierna ricorrente.

* * *

FATTO

Con determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, la Regione Puglia ha approvato ventisette (27) bandi di concorso, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive duecento (209) unità, previo svolgimento di prova scritta e valutazione dei titoli, da inquadrare in diversi profili professionali appartenenti alla categoria D - posizione economica D1.

L'odierna ricorrente ha scelto di partecipare alla selezione indetta con il Bando numero 16 della D.D. n. 1371/2021 per il collocamento di dodici (12) unità attinenti al profilo di "*specialista tecnico di policy, ambito di ruolo salute*" presso "*l'Area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)*" della Regione Puglia.

Il Bando *de quo* prevedeva per l'accesso alla procedura selettiva in questione il possesso da parte dei candidati di specifici titoli di studio (art. 2, comma 1, lettera i) attinenti al profilo richiesto dall'Amministrazione.

Coloro che dichiaravano di possedere detti requisiti di partecipazione, avrebbero dovuto svolgere un'unica prova scritta (cfr. art. 5), consistente nella somministrazione – attraverso

strumenti informatici – di quaranta (40) domande con risposta a scelta multipla, dalle quali il risultato massimo conseguibile era di trenta (30) punti.

Ad ogni risposta concernente le materie indicate nel Bando sarebbero state attribuite: + 0,75 punti, se corretta; 0 punti, se non assegnata; - 0,25 punti, ove fosse stata errata. Invece, per alcune materie concernenti *“problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo”*, il Bando prevedeva che i punteggi sarebbero stati attribuiti sulla base di criteri diversi: per la risposta più efficace +0,75 punti; per risposta neutra: +0,375 punti; per la risposta meno efficace: 0 punti.

Secondo il Bando (cfr. art. 6), *“al termine delle operazioni di correzione delle prove”*, la Commissione avrebbe, poi, predisposto l’elenco dei candidati che, nell’ipotesi in cui avessero conseguito il punteggio minimo per la prova scritta di 21/30, sarebbero stati ammessi con riserva, in qualità di “idonei”, alla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

Detta valutazione dei titoli (cfr. art. 7) avrebbe riguardato quelli di studio, ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti – tra i quali era prevista l’assegnazione di 1,5 punti per *“laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”*; nonché di altri titoli, fino a un massimo di due (2) punti, dei quali massimo uno (1) per ogni abilitazione professionale.

In seguito, (cfr. art. 8 del Bando) la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, come dichiarati in domanda e trasmessi dai candidati nel termine di quindici (15) giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Orbene, una volta formulati i punteggi di tutti gli idonei sulla base degli esiti della prova scritta, dei titoli di studio e professionali, nonché di quelli di preferenza, precedenza o riserva, la Commissione avrebbe, poi, verificato i requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione **soltanto** dei primi quarantotto (48) candidati – *“numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando”*, onde stilare la graduatoria di merito finale da inviare alla Sezione Personale della Regione Puglia.

Chiariti gli aspetti e le fasi della procedura concorsuale indetta con il Bando regionale n. 16, nella specie è accaduto che, in data 9/05/2022, si è svolta la prova scritta.

L’odierna ricorrente vi ha partecipato, avendo dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso di Laurea Magistrale – LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale, come richiesta dal Bando all’art. 2, comma 1, lettera i).

Subito dopo la correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice, il cui esito è stato pubblicato sulla piattaforma telematica dedicata ai candidati (cfr. verbale n. 4 del 9/05/2022), l'odierna ricorrente è stata inserita dalla Commissione nell'elenco dei candidati **idonei**, ammessi con riserva alla fase di valutazione dei titoli.

Difatti, aveva totalizzato un punteggio pari a ventidue venticinque (22.25), superando la soglia minima di 21/30 prevista dal Bando.

Nei quindici giorni successivi alla prova scritta e, precisamente, con PEC del 19/05/2022, l'odierna ricorrente ha trasmesso all'Amministrazione i titoli di preferenza, precedenza o riserva "già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando in argomento", tra i quali quello attestante la propria iscrizione, "negli elenchi di cui all'art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo" (c.d. categorie protette).

Inoltre, con nota PEC del 2/06/2022, l'odierna ricorrente, sempre in qualità di idonea ammessa con riserva alla valutazione dei titoli, ha trasmesso al Formez¹ un'istanza tesa a vedersi valutato, come titolo "ulteriore" di studio meritevole di punteggio (1,5 punti), la propria laurea magistrale, nonostante fosse stata dichiarata nella domanda di partecipazione quale requisito d'accesso alla procedura selettiva.

Nel proseguo della procedura selettiva, con verbale n. 5 del 14/06/2022, la Commissione esaminatrice ha dichiarato che, dopo la prova scritta, le sono pervenute segnalazioni da parte di diversi candidati, secondo i quali, il giorno dell'esame, la risposta corretta da attribuire al quesito numero 14, inserito nella batteria esaminata dai partecipanti, era la prima tra le tre opzioni disponibili, ossia la lettera "A", piuttosto che la terza, ovvero la lettera "C" (**peraltro, assegnata dall'odierna ricorrente e ritenuta corretta dalla stessa Commissione**).

Ragion per cui, nel medesimo verbale n. 5, la Commissione ha dichiarato che, per dirimere qualsiasi dubbio circa la correttezza della risposta da assegnare al detto quesito numero 14, aveva chiesto, all'uopo, un parere ufficiale al Formez.

Quest'ultimo, come leggesi sempre nel verbale n. 5, con *mail* del 9/06/2022 ha affermato che la risposta "A" al quesito numero 14, invece che quella "C", era l'unica che avrebbe potuto attribuire il punteggio massimo di 0,75 ai candidati.

Pertanto, notificando il verbale *de quo*, la Commissione ha chiesto al Formez di ricalcolare i punteggi precedentemente assegnati all'esito della prova scritta, tenendo conto dell'opzione corretta "A" al quesito numero 14.

¹ Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, *in house* alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate, avente la funzione di supporto, nella specie, allo svolgimento della procedura concorsuale.

Quindi, con verbale n. 6 del 28/06/2022 la Commissione ha dichiarato di aver ricevuto il nuovo elenco dei candidati che hanno superato la prova in conseguenza del ricalcolo del punteggio, nonché il “file excel” contenente i titoli dichiarati dagli idonei che, nel proseguo della selezione, sarebbero stati sottoposti a futura verifica e conseguente assegnazione di punteggio.

Con il medesimo verbale n. 6, la Commissione ha, altresì, preso atto delle istanze pervenute da alcuni candidati – tra le quali vi è quella trasmessa con PEC del 2/06/2022 dall’odierna ricorrente – che chiedevano la valutazione “*del titolo universitario di laurea specialistica/magistrale (utilizzato come titolo di accesso in sede di iscrizione) come titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale, richiedendo l’attribuzione del punteggio di 1,5 punti*”.

A tal fine, come leggesi nel verbale in questione, la Commissione ha specificato che la “*Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso*” sarebbe stata esclusa – a mente dell’art. 7, comma 4, lettera a) del Bando – dall’attribuzione del punteggio spettante ai titoli diversi da quello di accesso alla procedura selettiva.

Quindi, la Commissione ha proseguito i propri lavori dando avvio alla fase concorsuale dedicata alla valutazione, prima, dei titoli di studio e degli altri titoli, come l’abilitazione professionale, presentati dai candidati (cfr. verbale n. 7 del 29/06/2022); poi, (cfr. verbale n. 8 del 4/07/2022) dei titoli di preferenza, precedenza o riserva, come quelli già trasmessi con PEC del 19/05/2022 dall’odierna ricorrente al Formez.

L’odierna ricorrente, intanto, resasi conto che la revisione dei punteggi delle prove scritte (cfr. verbale n. 5 del 14/06/2022) aveva coinvolto negativamente anche il risultato del proprio esame scritto, con nota PEC del 4/07/2022 ha chiesto al Formez di annullare in autotutela siffatta determinazione.

Difatti, se, inizialmente, **la ricorrente era risultata idonea con un punteggio complessivo di 22,25, con l’illogico ed errato riconoscimento da parte del Formez della lettera “A”, piuttosto che la “C” – scelta dalla stessa ricorrente – quale risposta corretta da attribuire al quesito n. 14, si è ritrovata ad aver subito una penalizzazione pari a un (1) punto e, dunque, il proprio risultato è diminuito a 21,25 punti.**

Pertanto, con l’istanza *de qua*, l’odierna ricorrente ha inteso sostenere la tesi secondo la quale, data l’illogica e dubbia formulazione del quesito n. 14, sarebbe stato – ed è – necessario che il Formez, per conto della Regione Puglia, avesse reputato corrette entrambe le risposte assegnate dai candidati alle lettere “A” e “C”.

Dinanzi alla richiesta avanzata all’odierna ricorrente, il Formez non ha fornito alcuna risposta.

Tuttavia, nel verbale n. 9 del 13/07/2022 si legge che la Commissione esaminatrice ha preso atto dell'istanza presentata da un altro candidato che, per le medesime motivazioni dedotte dalla ricorrente – con la PEC del 4/07/2022 – ha richiesto l'assegnazione del punteggio pieno non solo a chi avesse scelto la risposta contenuta nella lettera “A”, ma anche a chi avesse optato per la lettera “C” del quesito n. 14.

Sul punto, la Commissione ha ribadito l'incontrovertibilità della decisione assunta (cfr. verbale n. 5) sulla base del parere reso dal Formez, circa l'erroneità delle risposte inizialmente attribuite dai candidati – tra i quali l'odierna ricorrente – al quesito n. 14; sicché la revisione dei punteggi non avrebbe potuto essere annullata in autotutela.

Ciò nonostante, con ulteriore nota PEC del 14/07/2022 l'odierna ricorrente ha sollecitato il Formez ad eseguire la richiesta avanzata con l'istanza in autotutela già trasmessa in data 4/07/2022, senza ricevere alcun riscontro.

I lavori della Commissione proseguivano – e dopo aver concesso a una candidata di svolgere una prova scritta suppletiva poiché risultata, in precedenza, positiva al Covid-19 (cfr. verbale n. 10 del 22/07/2022) – ha ultimato la valutazione *“di tutti i titoli accademici e di studio, nonché dei titoli di preferenza, precedenza e riserva”* stilando la graduatoria di merito definitiva.

Quest'ultima – allegata al verbale n. 11 del 27/07/2022 e al verbale n. 12 del 29/07/2022 – vedeva **l'odierna ricorrente classificarsi alla sessantacinquesima (65[^]) posizione con complessivi 22,25 punti, dei quali 21,25 per la prova scritta e 1 per l'abilitazione professionale *“all'esercizio della professione di Farmacista rilasciata dall'Ordine dei Farmacisti di BARI-BAT nel gennaio 2019”*.**

Qualche mese dopo, e precisamente in data 20/09/2022, si è riunita nuovamente la Commissione esaminatrice che, con verbale n. 13, ha concesso ad un candidato – impossibilitato a partecipare alla prova scritta per aver contratto l'infezione da Covid-19 – di svolgere la prova suppletiva.

Con successivo verbale n. 14 del 7/10/2022, la Commissione ha stabilito che detta ulteriore prova si sarebbe svolta, per il candidato *illo tempore* non partecipante, in data 14/10/2022.

In detta data, con verbale n. 15, la Commissione relazionava sulle operazioni di svolgimento della prova *de qua* e che, all'esito della stessa, *“il candidato”* è risultato *“idoneo”*.

In seguito, con verbale n. 16 del 19/10/2022 la Commissione ha dato atto che una sua componente era impossibilitata a partecipare alle attività di valutazione per impedimenti personali.

Poi, con verbale n. 17 del 24/10/2022 la Commissione ha provveduto, in primo luogo, a valutare i titoli del candidato ammesso alla prova suppletiva e, in seguito, ad approvare la nuova graduatoria di merito del concorso – allegato n. 1 del verbale *de quo* – ove **l'odierna**

ricorrente ha visto recedere il proprio punteggio di una posizione; sicché è passata dal sessantacinquesimo (65°) alla sessantaseiesimo (66°) posto.

Di tale posizione è stato dato atto nel successivo provvedimento di definitiva *“approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”* del concorso, adottato con determina dirigenziale n. 1042 del 25/10/2022 della Sezione Personale – Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia.

Il punteggio attribuito all’odierna ricorrente, rimasto, tuttavia, invariato – 22,25 punti –, si appalesa del tutto ingiusto, errato ed illogico, nonché fortemente lesivo della sua posizione di partecipante alla procedura selettiva per cui è causa.

Alla luce delle circostanze rappresentante, in sostanza, la lesione *de qua* trae origine dal mancato riconoscimento in favore dell’odierna ricorrente di un punteggio maggiore, rispetto a quello effettivamente assegnatole per la prova scritta.

Difatti, l’odierna ricorrente avrebbe totalizzato – e mantenuto – 22,25 pt e non soli 21,25 pt, se non fosse stata operata alcuna revisione dei punteggi dal Formez all’esito della prova *de qua*, per l’asserita erroneità della risposta assegnata al quesito numero 14 dai candidati che, come la ricorrente, avevano ritenuto corretta la risposta “C”, piuttosto che la “A”.

Ma vi è di più.

L’ulteriore lesione patita discende, in primo luogo, dalla mancata valutazione della propria laurea magistrale (LM 13), dichiarata per l’accesso al concorso, quale titolo di studio meritevole di punteggio ulteriore (n.d.r. 1,5 punti); in secondo luogo, dalla mancata considerazione come titolo di preferenza della propria iscrizione *“negli elenchi di cui all’art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo”* (dimostrata con PEC del 19/05/2022 trasmessa al Formez).

Ragion per cui, le errate valutazioni svolte dalla Commissione esaminatrice – condizionate, come visto, dai pareri espressi dal Formez – hanno determinato il collocamento dell’odierna ricorrente al sessantaseiesimo (66°) posto della graduatoria di merito (con 22,25 punti), invece che consentirle di collocarsi utilmente tra le prime quarantotto (48) posizioni. Posizioni che, si rammenta, costituiscono e costituiscono quelle minime per accedere alla fase di verifica dei requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione e, per conseguenza, ambire ad una chiamata da parte della Regione che provvederà, mediante scorrimento della graduatoria di merito *de qua*, ad assumere più unità di quelle richieste messe a concorso (cfr. articolo di giornale depositato).

E, difatti, l’odierna ricorrente si sarebbe collocata al **22° posto** – della rinnovata graduatoria – **con 24,75 punti**, nell’ipotesi in cui:

- fosse rimasto inalterato il punteggio di 22,25 riconosciute, inizialmente, per la prova scritta dalla Commissione – anziché diminuire di un (1) punto a 21,25 – a seguito dell’illegittima revisione operata dal Formez al punteggio delle risposte assegnate dai candidati (compresa la stessa ricorrente) al quesito numero 14 (+ 0,75 punti alla lettera “A” e – 0,25 punti alla lettera “C”, piuttosto che il contrario);
- il Formez avesse accolto la sua istanza tesa a vedersi valutato, come titolo di studio meritevole di “*ulteriore*” punteggio (1,5 punti), la propria laurea magistrale, nonostante fosse stata dichiarata nella domanda di partecipazione quale requisito d’accesso alla procedura selettiva.

Diversamente, l’odierna ricorrente si sarebbe posizionata **almeno al 42° posto** – della medesima graduatoria rinnovata – **con 23,25** punti, nell’ipotesi in cui, ammessa e non concessa la pretestuosità dell’istanza di attribuzione del punteggio alla laurea magistrale, fosse stata evitata almeno la revisione del punteggio a tutti coloro che durante la prova scritta avevano segnato la lettera “C” come risposta corretta al quesito numero 14.

Tanto premesso è evidente che tutti i provvedimenti impugnati in epigrafe si appalesano del tutto illegittimi e meritano, pertanto, di essere annullati, previa concessione di idonea misura cautelare, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 5, rubricato “*Prova scritta*” del Bando di concorso).

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA, NONCHÉ PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO.

VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

Come rappresentato nella narrativa in fatto, con il verbale n. 5 del 14/06/2022 la Commissione esaminatrice, ravvedendosi dall’aver attribuito punteggio pieno (+ 0,75) ai candidati che avevano scelto l’opzione “C” del quesito numero 14, ha accettato il parere del Formez che, invece, ha ritenuto corretta l’opzione “A”.

Ragion per cui l’odierna ricorrente che, nei fatti, aveva scelto proprio l’opzione “C”, a seguito della revisione dei punteggi operata dalle Amministrazioni odierne resistenti, ha subito una penalizzazione del proprio punteggio pari ad un (1) punto.

Invero, considerato che, inizialmente, la Commissione aveva attribuito alla prova scritta dell’odierna ricorrente 22,25 punti, con l’illegittima revisione dei punteggi (+ 0,75 punti alla

lettera “A” e – 0,25 punti alla lettera “C” del quesito 14), ad oggi, risulta aver conseguito, del tutto inopinatamente, soltanto 21,25 punti.

Per conseguenza, l’ingiusta collocazione in graduatoria dell’odierna ricorrente – n.d.r. sessantaseiesima posizione – discende da un’illogica e travisata valutazione del Formez che, non considerando la fuorviante e poco chiara formulazione del quesito numero 14, ha omesso di attribuire punteggio pieno (+ 0,75 pt) ad entrambe le opzioni di risposta scelte dai candidati alle lettere “A” e “C”.

Quindi, l’attività svolta dalle Amministrazioni odierne resistenti e la conseguente revisione dei punteggi della prova scritta si appalesano affette da tutti i vizi esposti in rubrica per le ragioni che, di seguito, si passano ad esporre.

Difatti:

1) Il quesito numero 14, in materia di **“Amministrazione finanziamenti europei”** ed il ventaglio di risposte messe a disposizione dei candidati erano i seguenti: *“Gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-2027 e messe a disposizione degli Stati membri sono indicati:*

A- nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei;

B- nel Quadro Strategico Pluriennale (QSP) e nel regolamento sulle risorse proprie;

C- nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU)”.

In sostanza, il quesito *de quo* era teso a valutare se i candidati fossero a conoscenza di quale piano predisposto dagli organi dell’Unione Europea fosse deputato a indicare *“gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-2027”*.

Come affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze le risorse destinate alla programmazione europea sono, in via generale, riportate nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP).

Difatti, come leggesi sul sito del MEF²: *“il **Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)** fissa, per ciascun anno del periodo di programmazione, gli importi massimi degli stanziamenti di impegno del bilancio UE per singola rubrica di spesa (corrispondente ai grandi settori di intervento)”*.

Tuttavia, continua il MEF, poiché *“nel 2020, a seguito dell’emergenza innescata dalla pandemia Covid-19, le istituzioni europee hanno approvato, oltre al QFP per il periodo 2021-2027, anche il Piano denominato **Next Generation EU**”,* inteso quale: *“strumento a carattere temporaneo per consentire all’UE la realizzazione di un piano di ripresa che getti le basi per un’Europa più moderna*

² Si veda il seguente link:

[“https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/Attivita/BilancioUE/QFP2021-2027/index.html?Prov=ATTIVITA”](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/Attivita/BilancioUE/QFP2021-2027/index.html?Prov=ATTIVITA).

e sostenibile”, le risorse per la programmazione europea 2021-2027, destinate a “grandi settori di intervento” come quello sanitario, sono, altresì, ivi riportate.

Ne discende che, sul piano logico, prima ancora che giuridico, la formulazione del quesito numero quattordici non avrebbe potuto lasciare – e non lascia – dubbi circa la correttezza delle opzioni di risposta indicate sia alla lettera “A” che alla “C”.

Pertanto, la revisione dei punteggi operata dal Formez si appalesa del tutto viziata, giacché l’odierna ricorrente avrebbe meritato di mantenere i punti – già – ottenuti all’esito della prova scritta (+0,75 punti) per la scelta dell’opzione “C”.

Ma v’è di più.

2) La circostanza che, leggesi nel verbale n. 5 del 14/06/2022, la Commissione esaminatrice, in qualità di organo competente alla correzione degli elaborati (cfr. art. 6, comma 2 del Bando), avesse, in origine, considerato “*come risposta corretta l’opzione C*” – piuttosto che la rivalutata opzione “A” – rafforza la tesi secondo la quale il quesito numero 14 è stato, indiscutibilmente, formulato in maniera poco chiara e fuorviante.

Altrimenti, l’opzione “C” sarebbe rimasta quella corretta e, per conseguenza, l’odierna ricorrente non avrebbe subito alcuna penalizzazione del proprio punteggio, finendo in posizione deteriore della graduatoria di merito.

Anche sotto tale profilo, l’attività svolta dalle Amministrazioni odierne resistenti si appalesa affetta da tutti i vizi esposti in rubrica.

3) La giurisprudenza amministrativa in materia di prove scritte concorsuali articolate su risposte multiple ha avuto modo di affermare che: “*se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta*” (Consiglio di Stato, Sezione III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. terza-quater, n. 7392/2018; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12/05/2021, n. 3145).

Ed ancora: “*nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla*” (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); in particolare, la giurisprudenza ha chiarito più volte che “la

Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost." (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21/10/2020, n. 4649; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, ammetta più di una risposta, validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12/05/2021, n. 3145; sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Sulla base delle deduzioni innanzi rassegnate e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, gli atti impugnati si appalesano affetti da tutti i vizi esposti in rubrica e, pertanto, meritano di essere annullati, con conseguente declaratoria di Codesto Ecc.mo T.A.R. tesa ad ordinare la correzione del punteggio della prova scritta in favore dell'odierna ricorrente.

II- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 7, rubricato "*Valutazione dei titoli*" del Bando di concorso).

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA, NONCHÉ PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO.

VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

Ferma la rilevanza assorbente delle dedotte censure, tutti gli atti impugnati, ivi compreso il Bando di gara, meritano di essere annullati nella parte in cui non hanno riconosciuto all'odierna ricorrente – e, in generale, a tutti i concorrenti – l'attribuzione di alcun punteggio per i "*titoli di studio*" che, benché attinenti al "*profilo per il quale si concorre*" (cfr. art. 7 del Bando concorsuale), fossero stati, altresì, dichiarati e presentati quali titoli d'accesso al concorso.

Nello specifico, il Bando di gara (che ad ogni buon conto, sotto tale profilo, si impugna) ha previsto che dei titoli meritevoli di punteggio (art. 7, comma 4, lettera a) avrebbero potuto ottenere 1,5 punti aggiuntivi soltanto *“laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”*.

La Commissione esaminatrice ha, però, escluso dalla valutazione tesa all’attribuzione del punteggio aggiuntivo le lauree magistrali utilizzate come titoli d’accesso al concorso, ledendo gli interessi della ricorrente.

Quest’ultima, invero, avrebbe potuto ottenere, oltre al punto (1) riconosciutole per l’abilitazione professionale, anche 1,5 punti per la propria *“Laurea Magistrale – LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale”*, come richiesta dal Bando all’art. 2, comma 1, lettera i).

Difatti, essendo sufficiente per l’accesso al concorso il diploma di laurea o della laurea propedeutica al conseguimento di quella specialistica o magistrale, alla ricorrente, in possesso di laurea magistrale, avrebbe dovuto essere riconosciuto il detto punteggio aggiuntivo.

Difatti, se l’equiparazione tra diploma di laurea (triennale) e laurea magistrale non è in alcun modo contestabile ai fini dell’ammissione al concorso di un candidato, lo è, invece, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione deve valutare l’attribuzione del punteggio ai titoli posseduti dal medesimo concorrente.

In altri termini, ai fini dell’attribuzione del punteggio ai titoli posseduti dai candidati, la differenza sostanziale tra laurea magistrale e triennale (diploma di laurea) imporrebbe all’Amministrazione di valutare, logicamente, la prima come titolo di studio “superiore” alla seconda.

Ragion per cui, se alla laurea magistrale non è attribuito alcun punteggio come previsto per la laurea triennale, si consumerebbero tutti i vizi esposti in rubrica e, in particolare, un’evidente disparità di trattamento tra concorrenti in possesso di titoli di studio diversi tra loro.

Sul specifico punto, la giurisprudenza amministrativa, ha infatti avuto modo di chiarire che: *“il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio **superiore** rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. [...] La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle

finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 07/12/2021, n. 12613).

Ne discende, pertanto, sotto tale profilo, l'illegittimità di tutti gli atti impugnati in epigrafe, giacché l'odierna ricorrente meriterebbe di vedersi riconosciuto un punteggio aggiuntivo per il titolo di laurea conseguito.

III- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 1, rubricato "Oggetto", e art. 8, rubricato "Formazione ed approvazione delle graduatorie", del Bando n. 16 di concorso).

VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 6, comma 1, lettera b) della Legge n. 241/1990).

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA, NONCHÉ PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO.

VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo T.A.R. non ritenga condivisibili le su dette censure, l'attività di valutazione della Commissione esaminatrice e del Formez si appaleserebbe, comunque, affetta da tutti i vizi esposti in rubrica.

Invero, non è stata riconosciuta in capo all'odierna ricorrente l'appartenenza alle c.d. "categorie protette" di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e, quindi, la possibilità di essere inserita nella quota dei posti ad esse riservate per l'eventuale assunzione, come previsto dal Bando.

Quest'ultimo, infatti, all'art. 1, ha previsto che, nonostante: "la quota di riserva di cui all'articolo 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68" risultasse "coperta", l'Amministrazione si

riservava la possibilità di verificare *“la copertura della predetta quota d’obbligo, all’atto della formulazione della graduatoria finale”*.

Difatti, quando è stata stilata la graduatoria finale di merito, considerata la sopravvenuta presenza di posti destinabili alle c.d. “categorie protette”, la Commissione esaminatrice ha riconosciuto in capo a tre (candidati) l’assegnazione del posto all’uopo dedicato, apponendo in corrispondenza del loro nominativo la dicitura *“*Riserva art. 1 bando”*.

Ciò, tuttavia, non è avvenuto in favore dell’odierna ricorrente, nonostante con PEC del 19/05/2022 avesse trasmesso al Formez il provvedimento con il quale (prot. n. 1772330 del 30/12/2019) l’ARPAL Puglia aveva certificato la sua iscrizione *“con anzianità dal 30/12/2019 negli elenchi di cui all’art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo”* con la qualifica di *“farmacista”*.

Inoltre, ammesso e **non concesso** che il mancato riconoscimento del posto di riserva alla ricorrente sia riconducibile alla circostanza che nella domanda di partecipazione dichiarava di non avere (“No” cit.) *“la titolarità alle riserve di cui all’art. 1 del Bando”*, si specifica che detto errore – smentito *per tabulas* dalla documentazione inviata con PEC del 19/05/2022 – sarebbe stato, in ogni caso, sanabile dalla Commissione mediante il ricorso al soccorso istruttorio.

A tal proposito, è pacifica la giurisprudenza amministrativa secondo la quale: *“pure in materia di concorsi pubblici, la p.a. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercè il soccorso istruttorio ex art. 6, l. n. 241/1990, ove siano riscontrati **meri errori materiali**, agevolmente **desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale** e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 06/04/2022, n. 778; *ex multis*, cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2226/2021; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 3250/2021).

Ne discende, anche sotto tale profilo, l’illegittimità di tutti gli atti impugnati in epigrafe.

Istanza cautelare

La sussistenza del *fumus* è dimostrata dalle censure dedotte nei precedenti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum*, invece, si rappresenta che, come dimostrato dall’articolo giornalistico versato in atti, la Regione provvederà ad assumere più unità di quelle richieste con il Bando n. 16.

Pertanto, gli effetti derivanti dalla mancata correzione del punteggio spettante all'odierna ricorrente, le precluderebbero, irrimediabilmente, la possibilità di ambire, con maggiori e concrete probabilità, all'assunzione da parte della Regione.

Ne discende, per le ragioni dedotte, la fondatezza della pretesa cautelare invocata dall'odierna ricorrente.

* * *

P.Q.M.

Alla luce di quanto innanzi eccepito e dedotto e con riserva di ulteriormente argomentare in corso di causa, si chiede che Codesto Ill.mo Collegio Voglia, previa concessione di idonea misura cautelare, accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe.

Con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Si dichiara che la presente causa sconta il pagamento del contributo unificato pari ad €. 325,00.

Bari, lì 30 settembre 2022

Prof. Avv. Michele Dionigi